CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0006605 - 21/10/2014 - USCITA
Allegati : 0

Il Direttore Generale

FM/COO/cr

Roma, 21 OTT. 2014

Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna
Piazza De' Calderini, 2
40124 Bologna

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 242/2014 – Durata del procedimento disciplinare – termine dei 30 mesi

Con riferimento al Vs. quesito del 18.09.2014 (prot. C.n.d.c.e.c. n. 5460 del 23.09.2014), con il quale si chiede, quanto al primo punto, se, nel caso di un procedimento aperto in data 19.03.2012 e sospeso in attesa di giudizio penale il 07.05.2012 - atteso che in data 09.09.2014 è stata emessa la sentenza penale irrevocabile nei confronti dell'incolpato - l'Ordine abbia a disposizione 28 mesi di tempo residuo per emettere il provvedimento finale a partire dalla data della sentenza, poiché i precedenti due mesi sono stati già utilizzati per arrivare alla sospensione del procedimento, si osserva quanto segue.

In via preliminare si evidenzia che il procedimento disciplinare deve essere concluso entro diciotto mesi dall'apertura del procedimento, tranne nei casi in cui il Consiglio intenda compiere ulteriori accertamenti istruttori, a seguito dei quali il termine può essere prorogato "*entro il termine massimo improrogabile di 30 mesi, salvo quanto disposto dall'art. 20*" (art. 8, comma 8, del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale).
L'art. 20 del suddetto Regolamento disciplina infatti la sospensione del procedimento disciplinare, che può essere disposta dal Consiglio "*una volta aperto il procedimento disciplinare ed espletata la fase dibattimentale..... in attesa dell'esito di altro giudizio pendente avanti l'Autorità Giudiziaria. La sospensione interrompe il decorso del termine di prescrizione. Dal giorno in cui l'ordinanza di sospensione è notificata all'incolpato decorre il termine quinquennale di prescrizione dell'azione disciplinare*".

Nel caso di specie, attesa l'apertura del procedimento disciplinare espletata dall'Ordine, si ritiene che i due mesi intercorsi tra l'apertura del suddetto fino alla ordinanza di sospensione debbano essere decurtati dal periodo di trenta mesi entro il quale deve perentoriamente concludersi il procedimento disciplinare.

Piazza della Repubblica, 59 – 00185 Roma – Tel. +39 06478631 – Fax +39 0647863349

Quanto alla seconda domanda del quesito proposto, ovvero se un procedimento disciplinare rimasto in capo al Consiglio dell'Ordine (il cui termine di trenta mesi è già decorso al momento dell'irrevocabilità della sentenza penale per mancata sospensione del procedimento) debba ora essere riaperto *ex novo* dal nuovo Consiglio di Disciplina in base alla sentenza penale emessa, si rappresenta che quest'ultimo - dopo avere attentamente valutato, alla luce delle motivazioni della sentenza, se i fatti per i quali l'iscritto è stato condannato siano o meno i medesimi sulla base dei quali il Consiglio dell'Ordine aveva in precedenza aperto il procedimento disciplinare - non potrà dare luogo all'apertura di un nuovo procedimento ove si tratti degli stessi fatti per la contestazione dei quali siano già scaduti i trenta mesi (termine perentorio) del precedente procedimento disciplinare, mutuandosi anche nell'ambito del procedimento disciplinare il principio penalistico del *ne bis in idem*, come precisato anche dalla Corte di Cassazione, la quale ha sottolineato che *"in base al principio del ne bis in idem l'avvenuto esercizio dell'azione disciplinare, ancorché il relativo procedimento si sia chiuso senza l'adozione di alcuna sanzione ... preclude la riproponibilità della medesima azione (ormai consumata)"* (Cass., sez. lav. 17-01-1992, n. 565).
In caso contrario, ove cioè i fatti oggetto della sentenza penale siano differenti rispetto a quelli che hanno comportato l'apertura del procedimento disciplinare da parte del Consiglio dell'Ordine, il Consiglio di Disciplina potrà procedere con l'apertura del nuovo procedimento disciplinare a carico dell'iscritto.

Con i migliori saluti

Francesca Maione